

## Le nuove regole

### **Classi obbligatorie**

Classamento obbligatorio per fornitori chirografari che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti:

- attivo fino a euro cinque milioni,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a dieci milioni,
- numero medio di dipendenti pari a cinquanta

*Dlgs 14/2019, articolo 85*

### **Valore di liquidazione**

il valore di liquidazione corrisponde al valore realizzabile (beni, diritti, azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie) in sede di liquidazione giudiziale, dedotte le spese, comprensivo dell'eventuale valore della cessione dell'azienda in esercizio.

*Dlgs 14/2019, articolo 87*

### **Garanzie pubbliche**

Nel piano vanno stanziati fondi rischi ad hoc per l'escussione delle garanzie Sace/Mcc, in base alle previsioni di soddisfacimento.

*Dlgs 14/2019, articolo 87, comma p-bis*

### **Cram down**

Il concordato in continuità può essere omologato anche in caso di mancata adesione e/o di voto contrario dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti interessati (cosiddetto cram down) e le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze anche nella ristrutturazione trasversale, ma non per l'approvazione da parte dell'unica classe "maltrattata".

*Dlgs 14/2019, articolo 88*

### **Proposte concorrenti**

Dimezza la soglia (dal 10% al 5%) dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale del debitore) che consente di

formulare proposte concorrenti.

*Dlgs 14/2019, articolo 90*

### **Commissario Giudiziale**

Il Commissario Giudiziale potrà affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta, ma solo nel concordato in continuità.

*Dlgs 14/2019, articolo 92*

### **Contratti pendenti**

Chiarito che la disciplina si applica a far data dalla domanda (e non più dalla concessione) delle misure protettive.

*Dlgs 14/2019, articolo 94-bis*

### **Omologazione trasversale**

Introduce nel concordato preventivo in continuità la possibilità per il debitore, entro 7 giorni dalle operazioni di voto, di richiedere l'omologa o dare il consenso per la ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 112, comma 2.

*Dlgs 14/2019, articolo 111-112*

### **Liquidazione beni**

Introduce una specifica disciplina per la liquidazione di beni nell'ambito di un piano di concordato preventivo in continuità. In sede di omologazione, il Tribunale può nominare uno o più liquidatore e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono assicurare efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. La cancellazione dei gravami verrà ordinata dal giudice, una volta riscosso il prezzo di vendita.

*Articolo 114-bis*

### **Operazioni straordinarie**

Prevede la pubblicazione nel Registro imprese del piano di concordato e dei progetti di

fusione/scissione. Le opposizioni vanno proposte nell'ambito del giudizio di omologazione.

*Dlgs 14/2019, articolo 116*

### **Modifiche al piano e alla proposta**

Modifiche alla proposta ammesse anche dopo l'omologazione (solo nei concordati in continuità), con nuova attestazione. Ai creditori 30 giorni per l'opposizione.

*Dlgs 14/2019, articolo 118-bis*

### **Decisione sugli strumenti di regolazione delle crisi**

L'accesso a qualsivoglia strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso in via esclusiva dagli amministratori e dai liquidatori (così come le eventuali modifiche da apportare al piano prima dell'omologa).

*Dlgs 14/2019, articolo 120-bis*

### **Omologazione con attribuzione ai soci**

Chiarisce i criteri per determinare il valore riservato ai soci (pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi), in conformità ai principi contabili applicabili al valore d'uso.

*Dlgs 14/2019, articolo 120-quater*

### **Esecuzione operazioni societarie**

Decise con la sentenza di omologa tutte le modifiche statutarie previste dal piano, comprese trasformazione, fusione, scissione e operazioni sul capitale (anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione), e altre variazioni sui diritti di partecipazione dei soci. Se gli amministratori non le eseguono, il tribunale può revocarli e nominare un amministratore giudiziario con relativi poteri di esecuzione.

*Dlgs 14/2019, articolo 120 quinquies*